

## ART. 3

## 1. Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) nella lettera b), prima del capoverso 2, inserire il seguente: “1-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione non superiori a 7.500 euro, goduti per l'intero anno, redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro e quello dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze l'imposta non è dovuta.”;

b) nella lettera c):

1) il capoverso a) è sostituito dal seguente: “a) per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato:

1) 800 euro, diminuiti del prodotto tra 110 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra reddito complessivo e 15.000 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro;

2) 690 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 40.000 euro;

3) 690 euro se il reddito complessivo è superiore a 40.000 euro, ma non a 80.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 euro diminuito del reddito complessivo e 40.000 euro.”;

2) nel capoverso b):

2.1) sostituire le parole: “pari a 70 euro” con le seguenti: “pari a 220 euro”;

2.2) sostituire le parole: “per ogni figlio successivo al primo l'importo di 95.000 euro è aumentato di 15.000 euro”, con le parole: “in presenza di più figli, l'importo di 95.000 euro è aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo.”;

2.3) dopo le parole: “La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori”, inserire le seguenti: “non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori.”;

2.4) aggiungere, in fine, il seguente periodo: “Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi o affidati, affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si applicano, se più convenienti, le detrazioni previste alla lettera a);”;

3) il capoverso 4 è sostituito dal seguente: “4. Se il rapporto di cui al comma 1, lettera a), numero 1), è uguale a uno, la detrazione compete nella misura di 690 euro. Se i rapporti di cui al comma 1, lettera a), numeri 1) e 3), sono uguali a zero, la detrazione non compete. Se i rapporti di cui al comma 1, lettere b) e c) sono pari a zero, minori di zero o uguali a uno, le detrazioni non competono. Negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime quattro cifre decimali.”.

c) nella lettera d):

1) prima del capoverso 2, inserire il seguente:

“1-bis. La detrazione spettante ai sensi del comma 1, lettera c) è aumentata di un importo pari a:

a) 10 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 23.000 euro ma non a 24.000 euro;

b) 20 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 25.000 euro;

- c) 30 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ma non a 26.000 euro;
- d) 40 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 26.000 euro ma non a 27.700 euro;
- e) 25 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 27.700 euro ma non a 28.000 euro.”;

2) sostituire i capoversi 3 e 4 con i seguenti:

“3. Se alla formazione del reddito complessivo dei soggetti di età non inferiore a 75 anni concorrono uno o più redditi di pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), spetta una detrazione dall'imposta lorda, in luogo di quella di cui al comma 2, rapportata al periodo di pensione nell'anno e non cumulabile con quella prevista al comma 1, pari a:

- a) 1.783 euro se il reddito complessivo non supera 7.750 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro;
- b) 1.297 euro aumentata del prodotto tra 486 euro e il rapporto tra 15.000, diminuito del reddito complessivo, e 7.250 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 7.750 euro ma non a 15.000 euro;
- c) 1.297 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro.

4. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 50, comma 1, lettere e), f), g), h) e i), 53, 66 e 67, comma 1, lettere i) e l), spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quelle previste nei commi 1, 2 e 3, pari a:

- a) 1.104 euro se il reddito complessivo non supera 4.800 euro;
- b) 1.104 euro se il reddito complessivo è superiore a 4.800 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 50.200 euro.

5. Se il risultato dei rapporti indicati nei commi 1, 2, 3 e 4 è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali.”;

d) dopo il comma 3, inserire il seguente: “3-bis. Ai fini della determinazione dell'imposta sui redditi delle persone fisiche dovuta sui trattamenti di fine rapporto, sulle indennità equipollenti e sulle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano, se più favorevoli, le aliquote e gli scaglioni di reddito vigenti al 31 dicembre 2006.

**2. Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:**

“5. Alla disciplina vigente dell'assegno per il nucleo familiare sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) i livelli di reddito e gli importi annuali dell'assegno per il nucleo familiare, con riferimento ai nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili, e ai nuclei familiari con un solo genitore e almeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili, sono rideterminati a decorrere dal 1° gennaio 2007 secondo la tabella allegata. Sulla base di detti importi annuali, verranno elaborate a cura dell'Inps le tabelle contenenti gli importi mensili, giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione;

b) a decorrere dal 1° gennaio 2007 gli importi degli assegni per tutte le altre tipologie di nuclei con figli vengono rivalutati del 15 per cento;

c) le tabelle di cui alle precedenti lettere a) e b) potranno essere ulteriormente rimodulate secondo criteri analoghi a quelli adottati alla lettera a), con decreto interministeriale del Ministro per le politiche per la famiglia, e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche con riferimento alla coerenza del sostegno dei redditi disponibili delle famiglie risultante dagli assegni per il nucleo familiare e dalle detrazioni a fini Irpef ;

d) restano fermi i criteri di rivalutazione dei livelli di reddito familiare di cui all'articolo 2, comma 12, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, che troveranno applicazione a decorrere dall'anno 2008..

6. All'articolo 23 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni:

a), ovunque ricorrano, con esclusione dei commi 3 e 4, le parole "1° gennaio 2008" e "31 dicembre 2007" sono sostituite rispettivamente da "1° gennaio 2007" e "31 dicembre 2006";

b), al comma 5,

1) nel primo periodo, la parola "erogate" è soppressa;

2) nel secondo periodo, le parole "alle prestazioni maturate" sono sostituite dalle seguenti: "ai montanti delle prestazioni accumulate";

c), al comma 7, nelle lettere b) e c), le parole "alle prestazioni pensionistiche maturate" sono sostituite dalle seguenti: "ai montanti delle prestazioni accumulate".

7. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dopo il comma 12, è inserito il seguente: "12-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2007 una quota dell'accisa sul gasolio per autotrazione (codici NC da 2710 19 41 a 2710 19 49), è attribuita alla regione a statuto ordinario nel cui territorio avviene il consumo. Per gli anni 2007, 2008, e 2009, la predetta quota è fissata, rispettivamente, nella misura di euro 0,00266 al litro, nella misura di euro 0,00288 al litro, e nella misura di euro **0,00307** al litro. Con la legge finanziaria per l'anno 2010, la suddetta quota sarà rideterminata, ove necessario e compatibilmente con il rispetto degli equilibri della finanza pubblica, al fine di completare la compensazione, a favore delle regioni a statuto ordinario, della minore entrata registrata nell'anno 2005 rispetto all'anno 2004 relativamente alla compartecipazione all'accisa sulla benzina di cui al comma 12. L'ammontare della predetta quota viene versato dai soggetti obbligati al pagamento dell'accisa in apposita contabilità speciale di girofondi aperta presso la sezione di Tesoreria provinciale dello Stato denominata "Accisa sul gasolio da devolvere alle regioni a statuto ordinario". Le predette somme sono trasferite mensilmente in apposito conto corrente aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato con la medesima denominazione. La ripartizione delle somme viene effettuata sulla base dei quantitativi erogati nell'anno precedente dagli impianti di distribuzione di carburante che risultano dal registro di carico e scarico di cui all'articolo 3 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 1957, n. 474, e successive modificazioni. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono stabilite le modalità di applicazione delle disposizioni del presente comma."

***Conseguentemente***

L'articolo 4 e il comma 1 dell'articolo 84 sono soppressi;

### ***Conseguentemente***

All'articolo 5 dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

“16-*bis*. La disposizione di cui alla lettera b) del comma precedente entra in vigore il 1° luglio 2007.”

### ***Conseguentemente***

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-*bis*

1. Al fine di contrastare l'indebita effettuazione delle compensazioni previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i titolari di partita IVA, entro il giorno 10 del mese in cui intendono effettuare l'operazione di compensazione, comunicano all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, l'importo e la tipologia dei crediti oggetto della successiva compensazione.
2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità, anche progressive, di attuazione del presente articolo. Con il predetto provvedimento, in particolare, sono stabilite le procedure di controllo volte ad impedire l'utilizzo indebito di crediti .
3. Parte della maggiori entrate derivanti dal presente articolo, per un importo pari a **210** milioni di euro per l'anno 2007, è iscritta sul fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. L'autorizzazione di spesa relativa al predetto fondo è ridotta di **171** milioni di euro per l'anno 2008 e l'importo relativo alla predetta riduzione di spesa è versato all'entrata nel bilancio dello Stato nello stesso anno.”.

### ***Conseguentemente***

All'articolo 20 apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 10, con il seguente: «10. All'articolo 19-bis1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole “a prestazioni alberghiere,” sono aggiunte le seguenti:“con esclusione di quelle inerenti alla partecipazione a convegni, congressi e simili erogate nei giorni di svolgimento degli stessi,”»;

b) al comma 22 aggiungere, in fine, il seguente periodo: “Gli incrementi percentuali approvati dalle Regioni o dalle Province autonome prima dell'entrata in vigore della presente legge vengono ricalcolati sugli importi della tabella di cui sopra. I trasferimenti erariali in favore delle Regioni o dalle Province autonome di cui al periodo precedente sono ridotti in misura pari al maggior gettito derivante ad essa dalla presente disposizione.”.

c) al medesimo comma 22 sostituire la tabella allegata con la seguente:

TIPO DEL VEICOLO	VALORE ANNUO DEL KW ESPRESSO IN EURO		VALORE ANNUO DEL CV ESPRESSO IN EURO 1CV=0,736 KW	
	Per pagamenti effettuati per l'intero anno solare	Per pagamenti frazionati	Per pagamenti effettuati per l'intero anno solare	Per pagamenti frazionati
1. Autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo con le seguenti caratteristiche:				
Euro 0 Fino a 100 Kw o 136 CV	3,00	3,09	2,21	2,27
Euro 0 Oltre 100 Kw o 136 CV Per ogni Kw/CV aggiuntivo	4,50	4,59	3,31	3,78
Euro 1 Fino a 100 Kw o 136 CV	2,90	2,99	2,13	2,20
Euro 1 Oltre 100 Kw o 136 CV Per ogni Kw/ CV aggiuntivo	4,35	4,48	3,20	3,30
Euro 2 Fino a 100 Kw o 136 CV	2,80	2,88	2,06	2,12
Euro 2 oltre 100 Kw o 136 CV Per ogni Kw/CV aggiuntivo	4,20	4,33	3,09	3,19
Euro 3 Fino 100 Kw o 136 CV	2,70	2,78	1,99	2,05
Euro 3 Oltre 100 Kw o 136 CV Per ogni Kw/CV aggiuntivo	4,05	4,17	2,98	3,07
Euro 4 e euro 5 Fino a 100 Kw o 136 CV	2,58	2,66	1,90	1,96
Euro 4 e euro 5 Oltre 100 kw o 136 CV per ogni Kw/CV aggiuntivo	3,87	3,99	2,85	2,94
2. Autobus	2,94	3,03	2,16	2,23
3. Autoveicoli speciali	0,43	0,44	0,32	0,32

d) aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«24. All'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il comma 37 è sostituito dal seguente: "37. L'efficacia delle

disposizioni di cui ai commi 33, 34 e 35 decorre dalla data progressivamente individuata, per singole categorie di contribuenti, con provvedimento del Direttore della Agenzia delle entrate da adottare entro il 1° giugno 2008”.

25. All'articolo 37 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 37, è inserito il seguente: “37-*bis*. Gli apparecchi misuratori di cui all'articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18 immessi sul mercato a decorrere dal 1 gennaio 2008 debbono essere idonei alla trasmissione telematica prevista dai commi 33 e seguenti. Per detti apparecchi è consentita la deduzione integrale delle spese di acquisizione nell'esercizio in cui sono state sostenute, anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 102, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I misuratori di cui al presente comma non sono soggetti alla verifica periodica di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 luglio 2003.”.

26. L'aliquota di accisa sul metano usato per autotrazione di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è ridotta a euro **0,00291** per metro cubo di prodotto.

27. All'articolo 10, decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 8, dopo le parole “escluse le locazioni di” aggiungere le seguenti: “fabbricati abitativi effettuate in attuazione di piani di edilizia abitativa convenzionata dalle imprese che li hanno costruiti o che hanno realizzato sugli stessi interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e) della legge 5 agosto 1978 n. 457, entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento e a condizione che il contratto abbia durata non inferiore a quattro anni , e le locazioni di”;

b) al numero 8-*bis* le parole da “entro quattro anni” fino a “5 agosto 1978, n. 457” sono sostituite dalle seguenti: “dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e) della legge 5 agosto 1978, n. 457, entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento o anche successivamente nel caso in cui entro tale termine i fabbricati siano stati locati per un periodo non inferiore a quattro anni in attuazione di programmi di edilizia residenziale convenzionata”.

28. Nella tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, inserire il seguente numero:

“127-*octiesdecies*) locazioni di immobili di civile abitazioni effettuate in esecuzione di programmi di edilizia abitativa convenzionata dalle imprese che li hanno costruiti o che hanno realizzato sugli stessi interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e) della legge 5 agosto 1978, n. 457.”.

29. Il numero 41-*bis*) della Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si interpreta nel senso che sono ricomprese anche le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-*ter*) dell'articolo 10 del predetto decreto rese in favore dei soggetti indicati nel medesimo numero 41-*bis*) da cooperative e loro consorzi sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in genere. Resta salva la facoltà per le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, di optare per la previsione di cui all'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

30. All'articolo 6, comma 3, della legge 13 maggio 1999, n. 133, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: “c-bis) a società che svolgono operazioni relative alla riscossione dei tributi da altra società controllata, controllante o controllata dalla stessa controllante, ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile.”.

31. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo del 9 settembre 1997, n. 241, dopo le parole “ai centri” sono aggiunte le seguenti: “e, a decorrere dall'anno 2006, agli iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di cui all'art. 1, comma 4, e all'articolo 78 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, e nell'albo dei consulenti di lavoro di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12”.

## Allegato

### Nuova tabella degli Assegni per il nucleo familiare per nuclei con entrambi i genitori o un solo genitore e con almeno un figlio minore, in cui non siano presenti componenti inabili

<b>Numero componenti il nucleo oltre i genitori o il genitore</b>	<b>Importo annuale dell'Assegno</b>
<b>1 componente oltre i genitori o il genitore</b>	
Fino a 12.500 euro di reddito familiare	1.650 euro
Oltre 12.500 euro	L'importo decresce di 9,3 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare a partire da 12.500 e fino a un reddito di 24.000; oltre 24.000 l'importo decresce di 0,5 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino a un reddito di 40.000; oltre 40.000 l'importo decresce di 2,3 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino ad azzerarsi.
<b>2 componenti oltre i genitori o il genitore</b>	
Fino a 12.500 euro di reddito familiare	3.100 euro
Oltre 12.500 euro	L'importo decresce di 13 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare a partire da 12.500 e fino a un reddito di 29.000; oltre 29.000 l'importo decresce di 0,9 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino a un reddito di 40.000; oltre 40.000 l'importo decresce di 3,1 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino ad azzerarsi.
<b>3 componenti oltre i genitori o il genitore</b>	
Fino a 12.500 euro di reddito familiare	4.500 euro

Oltre 12.500 euro	L'importo decresce di 11,5 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare a partire da 12.500 e fino a un reddito di 34.700; oltre 34.700 l'importo decresce di 1,4 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino a un reddito di 40.000; oltre 40.000 l'importo decresce di 4,8 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino ad azzerarsi.
-------------------	---

<b>4 componenti oltre i genitori o il genitore</b>	
Fino a 12.500 euro di reddito familiare	6.000 euro
Oltre 12.500 euro	L'importo decresce di 5 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare a partire da 12.500 e fino a un reddito di 21.300; oltre 21.300 l'importo decresce di 10,5 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino a un reddito di 36.100; oltre 36.100 l'importo decresce di 19,6 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino a un reddito di 45.000; oltre 45.000 l'importo decresce di 6,2 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino ad azzerarsi.

<b>5 componenti oltre i genitori o il genitore</b>	
Fino a 12.500 euro di reddito familiare	7.500 euro
Oltre 12.500 euro	L'importo decresce di 7,5 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare a partire da 12.500 e fino a un reddito di 21.300; oltre 21.300 l'importo decresce di 11,2 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino a un reddito di 36.100; oltre 36.100 l'importo decresce di 1,6 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino a un reddito di 39.000; oltre 39.000 l'importo decresce di 25 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino a un reddito di 45.000; oltre 45.000 l'importo decresce di 8,8 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino ad azzerarsi.

<b>Assegno aggiuntivo per nuclei con un solo genitore e 3 componenti oltre il genitore</b>	
Fino a 14.500 euro di reddito familiare	1.000 euro
Oltre 14.500 euro	L'importo dell'Assegno aggiuntivo decresce di 8,6 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare a partire da 14.500 fino ad azzerarsi.

<b>Assegno aggiuntivo per nuclei con un solo</b>	
<b>Importo annuale dell'Assegno aggiuntivo</b>	

<b>genitore e 4 componenti oltre il genitore</b>	
Fino a 14.500 euro di reddito familiare	1.000 euro
Oltre 14.500 euro	L'importo dell'Assegno aggiuntivo decresce di 1,5 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare a partire da 14.500 fino a 53.000; oltre 53.000 l'importo dell'Assegno aggiuntivo decresce di 1,4 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino ad azzerarsi.

<b>Assegno aggiuntivo per nuclei con un solo genitore e 5 componenti oltre il genitore</b>	<b>Importo annuale dell'Assegno aggiuntivo</b>
Fino a 21.300 euro di reddito familiare	1.550 euro
Oltre 21.300 euro	L'importo dell'Assegno aggiuntivo decresce di 1,6 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare a partire da 21.300 fino a 56.000; oltre 56.000 l'importo dell'Assegno aggiuntivo decresce di 2,5 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino ad azzerarsi.

<b>Nuclei con più di 5 componenti oltre i genitori o il genitore</b>	<b>Importo annuale dell'Assegno</b>
	L'importo dell'assegno è quello previsto per i nuclei con 5 componenti oltre i genitori o il genitore (comprensivo, nel caso di nucleo con un solo genitore, dell'Assegno aggiuntivo) maggiorato di un ulteriore 15% nonché di 660 euro per ogni componente oltre il quinto.

Nel caso di nuclei composti anche da fratelli, sorelle, o nipoti dei genitori o del genitore l'importo annuale dell'Assegno va ridotto: a) in presenza di un solo figlio, di 125 euro per il primo fratello, sorella o nipote presente nel nucleo e di 650 euro per ciascuno degli altri eventuali fratelli, sorelle o nipoti; b) in presenza di almeno due figli, di 650 euro per ogni fratello, sorella o nipote presenti nel nucleo.